

Legge n. 15/2025: conversione con modificazioni del Decreto “Milleproroghe” La scheda di lettura dell’ANP

Il 24 febbraio è stata pubblicata in G.U. la [Legge 21 febbraio 2025, n. 15](#) di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, *Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*.

Il decreto convertito prevede alcune misure di specifico interesse per la scuola alle quali dedichiamo un’ apposita scheda di lettura.

MISURE URGENTI IN MATERIA ECONOMICA E FISCALE E IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI	
Art. 5. - Proroga di termini in materia di istruzione e merito	
<p>1. All’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, relativo ai requisiti di accesso al concorso per il reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».</p>	<p>Requisiti di accesso al concorso per il reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici</p> <p>I requisiti attualmente previsti restano validi fino al 31/12/2025, mentre i nuovi requisiti di accesso, introdotti nell’ambito della Riforma del reclutamento prevista dal PNRR, saranno richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2025</p>
<p>2. All’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, riguardante il reclutamento dei dirigenti tecnici, le parole: «e comunque entro il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque entro il 31 dicembre 2025».</p>	<p>Incarichi dirigenti tecnici</p> <p>È prorogato di un anno, al 31 dicembre 2025, il termine di conclusione dei contratti a tempo determinato dei dirigenti tecnici del MIM, stipulati nelle more dell’espletamento del concorso finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di personale inquadrabile nel medesimo profilo</p>
<p>3. All’articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo agli incarichi dei dirigenti tecnici, le parole: “con una durata massima fino al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “con una durata massima fino al 31 dicembre 2025” e le parole: “per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025”.</p>	
<p>4. Al fine di garantire il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativi alla missione 4, componente 1, investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico” e investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, all’articolo 1, comma 725, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo alle équipe formative territoriali, quale supporto alle azioni delle istituzioni scolastiche sulla</p>	<p>Équipe formative territoriali e docenti da porre in esonero dall’esercizio delle attività didattiche</p> <p>Le équipe formative territoriali individuate dal MIM e costituite da 20 docenti posti in posizione di comando presso gli USR e presso l’amministrazione centrale e da 100</p>

<p>digitalizzazione, le parole: “2023/2024 e 2024/2025”, sono sostituite dalle seguenti: “2023/2024, 2024/ 2025 e 2025/2026”. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.684.395 per l’anno 2025 e di euro 2.526.592 per l’anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2025 e 2026, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.</p>	<p>docenti esonerati dall'esercizio delle attività didattiche, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione per il PNRR, sono prorogate per l’anno scolastico 2025/2026 Tale disposizione va accolta con favore tenuto conto del contributo che le EFT stanno fornendo alle istituzioni scolastiche nell’accompagnamento sulla gestione del PNRR</p>
<p>4-bis. La valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento, è prorogata all’anno scolastico 2025/2026. Per la finalità di cui al primo periodo, il fondo di cui all’articolo 1, comma 561, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n.207.</p>	<p>Valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutor Il Fondo stanziato con la legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) per finanziare le attività dei docenti tutor e orientatori è incrementato di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2025 e 2026 Tale Fondo è stato istituito con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2023 I criteri di utilizzo delle risorse sono stabiliti con decreto del MIM, sentite le organizzazioni sindacali: il decreto attuativo per l’annualità 2023 è il D.M. n. 63 del 5 aprile 2023 mentre per il 2024 è stato emanato il D.M. 231 del 15 novembre 2024 L’ANP esprime soddisfazione per l’incremento del fondo dedicato a tutor e orientatori, ma rimarca le criticità legate alla mancata emanazione degli Avvisi (POC e PN) destinati a garantire ulteriori risorse finanziarie per tali figure professionali, come segnalato in un nostro recente comunicato</p>
<p>4-ter. All’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: “al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2027”; b) al comma 2-bis, le parole: “al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2027”; c) al comma 2-ter, le parole: “al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2027”.</p>	<p>Norme antincendio edifici scolastici Si differisce al 31 dicembre 2027 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio di asili, scuole, università, nonché di edifici adibiti ad attività di formazione (leFP, IFTS e ITS Academy) L’ANP segnala da tempo la necessità di provvedere al più presto all’adeguamento della normativa antincendio degli edifici scolastici:</p>

	l'ennesima proroga non fa che peggiorare una situazione a rischio da anni
4-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le misure gestionali di mitigazione del rischio, previste sino al completamento dei lavori di adeguamento, nonché le scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.	Si prevede l'emanazione di un decreto interministeriale per la definizione delle misure gestionali di mitigazione del rischio – vale a dire le azioni e le procedure da adottare per ridurre la probabilità o l'impatto di rischi potenziali – previste sino al completamento dei lavori di adeguamento, nonché le scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive
4-quinquies. Il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che definisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici di cui all'articolo 18, comma 3.2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prorogato al 31 dicembre 2025.	La disposizione fa riferimento alle modifiche apportate all'art. 18, comma 3.2, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del D.L. n. 146/2021, che così dispone: "Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal dirigente dell'istituzione scolastica congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla fornitura e manutenzione degli edifici. Il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici." Si tratta di un comma che ha chiarito il riparto delle responsabilità e dei compiti in materia di sicurezza tra il dirigente scolastico e l'Ente locale

	<p>responsabile per la fornitura e la manutenzione dei locali scolastici.</p> <p>La misura, adesso, sposta ancora una volta il termine per l'adozione di detto decreto interministeriale prorogandolo al 31 dicembre 2025, sebbene la norma che lo prevede risalga al lontano 2021.</p>
<p>4-sexies. Sono prorogate anche per l'anno accademico 2025/2026 le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 6-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.</p>	<p>Percorsi universitari e accademici di formazione iniziale del personale docente</p> <p>È estesa all'a.s. 2025/2026 la possibilità di seguire i percorsi abilitanti da 30-36-60 CFU in modalità telematica sincrona fino al 50% del loro totale</p>
<p>4-septies. Sono prorogate per l'anno scolastico 2025/2026 le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106. Conseguentemente, il decreto di cui all'articolo 10, comma 3-ter, del decreto-legge n. 71 del 2024 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e le assegnazioni di cui al comma 3-quater del medesimo articolo 10 sono effettuate con decorrenza dal 1° settembre 2025.</p>	<p>Comandi personale ATA</p> <p>Il collocamento in posizione di comando presso gli USR di 721 assistenti amministrativi e tecnici e 242 collaboratori scolastici è prorogato anche per l'anno scolastico 2025/2026, con accantonamento provvisorio dei relativi posti nell'organico del personale ATA</p> <p>La disposizione introdotta in sede di conversione del D.L. n. 71/2024 con l'aggiunta del comma 3-bis all'articolo 10 – ora prorogata di un anno – aggrava le criticità che inficiano il buon funzionamento delle segreterie scolastiche: come l'ANP avverte da tempo, gli uffici di segreteria soffrono per la cronica mancanza di personale connessa con la complessità di gestione e di amministrazione delle istituzioni scolastiche. Segreterie che necessiterebbero di più personale per fronteggiare il numero sempre crescente di adempimenti burocratici, anziché di ulteriori decurtazioni con conseguente, progressivo depauperamento di professionalità e competenze</p>